



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ASTI**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice rel.
dott. Andrea Carena	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Allegra Antonino**, nato a Torino il 3.3.1983 (C.F. LLGNNN83C03L219S), [REDACTED], titolare della ditta individuale Acquisizioni di Allegra Antonino, con sede in Carmagnola, via Marconi n. 58

\*\*\*

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata dalla [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Michele Palladino;

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice delegato;

considerato che la ditta individuale di cui è titolare il resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

dato atto che il debitore si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'avv. Laura Argentieri;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la ditta individuale debitrice sede legale in Carmagnola, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

considerato che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando superate alla luce della documentazione contabile in atti le soglie dimensionali di cui all'art. 2, lett. d) CCII;

rilevato che la ricorrente vanta nei confronti del convenuto un credito pari a € [REDACTED], oltre agli accessori e alle spese, come da atti allegati al ricorso;

rilevato che a carico della ditta convenuta risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo pari a € [REDACTED] e debiti previdenziali pari a € [REDACTED] come da comunicazioni in atti;

ritenuto che, pertanto, risulta documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza del debitore, desumibile dal mancato pagamento dell'ingente credito della ricorrente, fondato su titolo giudiziale e non contestato, dall'esistenza dei suddetti ulteriori debiti tributari e previdenziali, dall'attuale mancato svolgimento di attività lavorativa, come dichiarato dallo stesso convenuto, e dall'assenza di un attivo patrimoniale idoneo a garantire il soddisfacimento dei suddetti debiti, non risultando il convenuto proprietario di immobili né di beni mobili di valore significativo, come risulta anche dalle dichiarazioni negative rese dai terzi destinatari della notifica del sequestro conservativo emesso nei confronti del debitore;

rilevato, inoltre, che lo stato di insolvenza non è contestato dal convenuto;

rilevato che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare;

che la presenza di famigliari a carico, tra cui dei figli di minore età, non è pertanto di ostacolo all'apertura della procedura di liquidazione controllata, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, essendo unicamente necessario tener conto dei relativi obblighi di mantenimento ai fini della determinazione delle somme ricavate dall'attività lavorativa da escludere dalla liquidazione; che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII); che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege; che ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Allegra Antonino**, nato a Torino il 3.3.1983 (C.F. LLGNNN83C03L219S), residente in [REDACTED], titolare della ditta individuale Acquisizioni di Allegra Antonino, con sede in Carmagnola, via Marconi n. 58;

NOMINA

giudice delegato il dott. Marco Bottallo;

NOMINA

liquidatore l'avv. Candida Bodrero, iscritta nel registro degli OCC, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

**ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE**

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

**ORDINA**

al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la notifica della sentenza alla ricorrente, al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 28.1.2026

Il Giudice Estensore

Marco Bottallo

Il Presidente

Gian Andrea Morbelli